

Conformemente all'articolo 6 dello statuto della Fondazione di previdenza Raiffeisen (di seguito Fondazione) viene emanato il regolamento che segue:

Art. 1 Basi

Per facilitarne la lettura viene utilizzato il termine unitario al maschile di intestatario della previdenza. Per «Banca» si intende la Banca Raiffeisen che detiene il conto o una succursale di Raiffeisen Svizzera.

Il presente regolamento si riferisce in particolar modo alle seguenti leggi ed ordinanze:

- Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero, parte quinta: Codice delle obbligazioni (CO)
- Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)
- Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP2)
- Ordinanza del 13 novembre 1985 sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contribuiti a forme di previdenza riconosciute (OPP3)
- Ordinanza del 3 ottobre 1994 sulla promozione della proprietà d'abitazione mediante i fondi della previdenza professionale (OPPA)

Art. 2 Scopo

Il conto di previdenza 3a serve esclusivamente ed irrevocabilmente per la previdenza personale vincolata dell'intestatario della previdenza (pilastro 3a).

Con la firma della convenzione previdenziale, l'intestatario della previdenza aderisce alla Fondazione e, ai sensi dell'art. 82 della LPP e della OPP3, ha diritto a versamenti con agevolazioni fiscali in un conto di previdenza personale 3a presso la Fondazione.

Art. 3 Apertura

Possono aprire e accumulare un conto di previdenza 3a i lavoratori soggetti all'AVS. L'intestatario della previdenza può scegliere tra investimento patrimoniale su conto ed in titoli.

In caso d'investimento patrimoniale su conto, la Fondazione gestisce presso una Banca un conto previdenziale intestato all'intestatario della previdenza, il cui provento da interessi è esente dall'imposta preventiva.

In caso d'investimento patrimoniale in titoli, la Fondazione gestisce, presso una Banca, oltre al conto previdenza anche un deposito di previdenza intestato all'intestatario della previdenza, il cui provento da titoli è esente dall'imposta preventiva.

Art. 4 Interessi, prezzi e condizioni

L'intestatario di previdenza riceve ogni anno al 31 dicembre la remunerazione stabilita dal consiglio di Fondazione.

La Fondazione è autorizzata ad applicare prezzi alle proprie prestazioni e a definire altre disposizioni (termini di disdetta, ecc.). Il tutto è riportato nei listini interessi e prezzi della Banca di volta in volta in vigore, che vengono pubblicati in Internet e possono essere richiesti in qualsiasi momento alla Banca.

Possono altresì essere addebitati al cliente dei costi straordinari della Fondazione nonché prezzi applicati da eventuali terzi coinvolti. Eventuali tasse e imposte sono a carico del cliente.

La Fondazione si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento tutte le condizioni, in particolare in caso di variazione delle condizioni di mercato o per altri motivi oggettivi. Il cliente viene informato delle variazioni in modo adeguato (avviso in Banca, per posta o per via elettronica).

Art. 5 Versamenti

I versamenti possono venire effettuati in contanti oppure tramite bonifico sul conto presso una Banca o tramite trasferimento da un altro conto: la ricevuta della Banca vale quale attestazione di quietanza da parte della Fondazione.

L'intestatario della previdenza può fissare liberamente la data e l'importo del versamento con agevolazioni fiscali sul suo conto di previdenza 3a fino ad un massimo corrispondente all'importo annuo come da art. 7 cpv.1 OPP3 in relazione all'art. 8 cpv. 1 LPP.

Art. 6 Acquisto e vendita di investimenti

Il consiglio di Fondazione stabilisce i prodotti d'investimento conformi alla OPP2 disponibili per l'investimento patrimoniale in titoli. La Fondazione di previdenza Raiffeisen ricorre inoltre a un'estensione delle possibilità d'investimento ai sensi dell'art. 50 cpv. 4 OPP2. Gli acquisti e le vendite di questi prodotti d'investimento avvengono a nome della Fondazione, ma su incarico e per conto dell'intestatario della previdenza. Il consiglio di Fondazione può fissare un importo minimo d'acquisto per ogni ordine.

I proventi derivanti da prodotti d'investimento vengono, a seconda del prodotto, capitalizzati, reinvestiti in altre quote oppure accreditati al conto di previdenza 3a.

L'acquisto e la vendita di prodotti d'investimento avvengono secondo le disposizioni sui prodotti in vigore, ma solo nei giorni lavorativi bancari, nei giorni di elaborazione fissati dalla Fondazione e negli orari di apertura della Banca che detiene il conto. Nel rapporto d'affari con la Banca, il sabato, la

domenica e i giorni festivi previsti per legge non sono considerati giorni lavorativi bancari.

L'acquisizione e l'alienazione di prodotti di investimento sono gestite esclusivamente tramite il conto di previdenza 3a, che non può presentare uno scoperto.

Gli investimenti in titoli sono soggetti ad oscillazioni dei corsi. Queste sono influenzate in particolare dall'entità della quota azionaria. Eventuali perdite di corso sono interamente a carico dell'intestatario della previdenza. In questi casi, la Fondazione non si assume alcuna responsabilità. L'investimento patrimoniale in titoli è adatto solo per gli intestatari di previdenza aventi un orizzonte d'investimento da medio a lungo termine.

Sulla base di accordi di distribuzione con fornitori di prodotti la Fondazione può ricevere un'indennità di distribuzione o altre prestazioni monetarie per la sua attività di distribuzione, in particolare di fondi d'investimento e prodotti strutturati, nonché per i connessi servizi bancari, e trasmetterle alla Banca. Tali indennità rientrano nel compenso della Banca per i servizi forniti al cliente.

Qualora la Banca benefici, oppure abbia beneficiato in passato, di tali indennità di distribuzione che devono a essa essere corrisposte al cliente ai sensi dell'art. 400 del Codice delle obbligazioni svizzero o di un'altra disposizione di legge, il cliente rinuncia a tale diritto di consegna. Informazioni dettagliate relative alle basi e all'entità di queste indennità specifiche dei prodotti e agli eventuali conflitti di interessi da ciò risultanti possono essere consultate in qualsiasi momento su www.raiffeisen.ch/indennizzi o richieste presso la Banca. Su richiesta saranno fornite al cliente informazioni sugli importi effettivamente ricevuti, nella misura in cui sia possibile una ripartizione risp. un'assegnazione al singolo cliente. In caso di particolare complessità, al cliente potrà essere addebitata una relativa indennità di procedura.

A questo riguardo la Fondazione garantisce il rispetto delle disposizioni in materia di integrità e lealtà ai sensi degli art. da 48f a 48l OPP2.

Art. 7 Scadenza ordinaria

La convenzione di previdenza scade con il raggiungimento della regolare età pensionabile AVS, ma in ogni caso con la morte dell'intestatario della previdenza.

L'intestatario della previdenza può disporre del capitale di previdenza al più presto cinque anni prima del raggiungimento della regolare età pensionabile AVS. La dichiarazione scritta in merito va trasmessa alla Fondazione.

Se l'intestatario della previdenza dimostra di svolgere ancora un'occupazione anche dopo il raggiungimento della regolare età pensionabile AVS, il prelevamento può essere posticipato al massimo di cinque anni. Durante questo periodo possono essere versati nella previdenza contributi nell'ambito del contributo massimo. In caso di rinvio del prelevamento, la Fondazione deve essere immediatamente informata per iscritto quando viene lasciata l'occupazione.

Se la Fondazione non riceve istruzioni per l'erogazione dell'aver previdenziale entro dieci giorni lavorativi dalla fine della durata concordata dell'accordo, è autorizzata a trasferire alla Banca l'aver a disposizione del cliente.

Art. 8 Prelevamento anticipato

Un prelevamento anticipato del capitale di previdenza è possibile soltanto nei seguenti casi:

- a) qualora l'intestatario della previdenza percepisca una rendita completa d'invalidità da parte dell'assicurazione federale di invalidità e non sia assicurato il rischio d'invalidità;
- b) qualora l'intestatario della previdenza utilizzi il capitale per il riscatto di anni contributivi in un'istituzione di previdenza esentata dalle imposte o per un'altra forma di previdenza riconosciuta;
- c) se l'intestatario della previdenza inizia un'attività lavorativa indipendente e non è più soggetto alla previdenza professionale obbligatoria, entro un anno dalla data di inizio dell'attività lavorativa confermato dalla cassa di compensazione AVS;
- d) se il regime dei beni viene sciolto per motivi differenti dal decesso, al coniuge / partner registrato possono essere ceduti, interamente o in parte, o riconosciuti dal tribunale, i diritti alla prestazione di vecchiaia (art. 4 cpv. 3 OPP3);
- e) qualora l'intestatario della previdenza cessi l'attività indipendente svolta fino a quel momento e inizi un'attività indipendente diversa entro un anno dalla data di inizio dell'attività lavorativa confermato dalla cassa di compensazione AVS;
- f) qualora l'intestatario della previdenza lasci definitivamente la Svizzera;
- g) acquisto o costruzione di un'abitazione propria o acquisizione di partecipazioni a proprietà d'abitazioni (vedi art. 9);
- h) rimborso di prestiti ipotecari sull'abitazione propria (vedi art. 9).

Se l'intestatario della previdenza è sposato / in unione domestica registrata, per i prelevamenti come alle lettere da c) e e) a h) occorre l'accordo scritto del coniuge / partner registrato.

Art. 9 Promozione della proprietà d'abitazione

Il diritto di prelevamento in relazione alla promozione della proprietà d'abitazioni può esser fatto valere al massimo cinque anni prima del raggiungimento dell'età pensionabile ordinaria AVS. Dopo un primo prelevamento è possibile rieffettuarlo ogni cinque anni. Il capitale di previdenza utilizzato a questo scopo viene versato dalla Fondazione a favore dell'intestatario della previdenza.

Il capitale di previdenza può venir utilizzato per:

- a) l'acquisto e la costruzione di proprietà abitativa ad uso proprio;
- b) la partecipazione a proprietà abitativa ad uso proprio;
- c) il rimborso di prestiti ipotecari su proprietà abitativa ad uso proprio.

Si considera proprietà d'abitazione:

- a) la proprietà esclusiva dell'assicurato;
- b) la comproprietà, in particolare la proprietà per piani;
- c) la proprietà comune dell'assicurato e del coniuge / partner registrato;
- d) il diritto di superficie per sé stante e permanente;

dell'intestatario della previdenza su un appartamento o una casa unifamiliare.

È considerato uso proprio l'utilizzo da parte dell'intestatario della previdenza nel suo luogo di domicilio o di dimora abituale.

Art. 10 Scadenza

Per tutta la durata della presente convenzione di previdenza non sono possibili prelevamenti anticipati, ad eccezione dei motivi di pagamento anticipato di cui all'art. 8.

Alla scadenza regolare della convenzione di previdenza secondo l'art. 7 o in seguito a prelevamento anticipato come da art. 8 il contratto di previdenza viene sciolto ed il capitale di previdenza giunge a scadenza.

Prelevamenti parziali ai sensi dell'art. 8 sono possibili, in presenza di motivi per l'erogazione anticipata, nei seguenti casi:

- a) Ai sensi delle lettere d, g e h
- b) Secondo la lettera b, se la somma di riscatto è interamente coperta nell'istituto di previdenza esente da imposte. Eventuali erogazioni ai sensi della lettera b devono quindi essere interamente utilizzate per il riscatto in un istituto di previdenza esente da imposte.

Art. 11 Corresponsione

Una volta ottenuto il consenso della Fondazione, il capitale di previdenza viene versato tramite la Banca che tiene il conto all'intestatario della previdenza risp. ai beneficiari (aventi diritto).

Gli aventi diritto devono trasmettere alla Fondazione tutti i dati e i documenti per la rivendicazione del diritto sul capitale di previdenza. La Fondazione si riserva di procedere a ulteriori chiarimenti.

La data di versamento dipende dalla presenza presso la Fondazione dei formulari e delle indicazioni necessarie. Tutti i pagamenti ai sensi degli art. 7 e 8 vengono effettuati non prima dello scadere di un termine di preavviso di 31 giorni.

Se alla scadenza sono presenti degli investimenti patrimoniali in titoli, la Fondazione vende subito gli investimenti al valore di corso valido nel momento della vendita.

Qualora l'intestatario della previdenza utilizzi la prestazione corrispondente per l'accesso ad un'istituzione di previdenza esentata da imposte o per un'altra forma di previdenza riconosciuta, il capitale di previdenza viene trasferito direttamente alla nuova istituzione di previdenza.

Art. 12 Obbligo di notifica e tassazione

Il pagamento del capitale di previdenza soggiace all'obbligo di notifica secondo la legge federale sull'imposta preventiva. Per i versamenti soggetti a imposta alla fonte, quest'ultima viene dedotta dall'importo corrisposto.

Soggiacciono all'imposta preventiva i pagamenti a persone che non hanno residenza o domicilio in Svizzera o a persone che non danno informazioni affidabili sul loro domicilio al momento della corresponsione del capitale di previdenza o ai quali il capitale di previdenza viene versato all'estero.

La Fondazione si riserva il diritto di vendere gli investimenti per coprire l'imposta alla fonte presumibilmente dovuta.

La Fondazione sottostà all'imposta preventiva del Canton San Gallo.

Art. 13 Ordine dei beneficiari

Sono ammessi quali beneficiari le seguenti persone:

- a) in caso di vita, l'intestatario della previdenza;
- b) in caso di decesso, le persone nel seguente ordine:
 - 1. il coniuge / partner registrato superstite;
 - 2. i discendenti diretti e le persone fisiche al cui sostentamento la persona defunta ha provveduto in modo considerevole oppure la persona che ha convissuto ininterrottamente con quest'ultima durante i cinque anni precedenti il decesso o deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni;
 - 3. i genitori;
 - 4. i fratelli e le sorelle;
 - 5. gli altri eredi.

L'intestatario della previdenza può designare una o più persone tra i beneficiari menzionati al capoverso 1 lettera b numero 2 e precisare i diritti di ciascuna di esse.

L'intestatario della previdenza è autorizzato a modificare l'ordine dei beneficiari da cifra 3 a 5 e a specificare i loro diritti. Tali cambiamenti devono essere comunicati per iscritto alla Fondazione.

Il formulario «Notifica del convivente» deve pervenire alla Fondazione interamente compilato prima del pensionamento totale ordinario o anticipato e prima della morte dell'intestatario della previdenza.

Art. 14 Modifica di indirizzo e di dati personali

L'intestatario della previdenza deve comunicare immediatamente per iscritto alla Banca che detiene il conto le variazioni d'indirizzo e di dati personali (in particolare dello stato civile). Questa informerà la Fondazione delle rispettive modifiche.

Art. 15 Cessione, costituzione in pegno e compensazione

Cessioni, costituzioni in pegno e compensazioni di diritti a prestazioni sono nulle se effettuate prima della scadenza (art. 4 cpv. 1 OPP3 in relazione all'art. 39 LPP). Restano riservate le disposizioni legali (art. 331d CO; art. 30b LPP; art. 8 e 9 OPPA). Se l'intestatario della previdenza è sposato / in unione domestica registrata, la costituzione in pegno è possibile unicamente con il consenso scritto del coniuge / partner registrato.

Art. 16 Comunicazioni e attestazioni

Le comunicazioni e i giustificativi (estratto annuale, avvisi sui movimenti di conto, ecc.) si intendono effettuati quando sono state inviate all'ultimo indirizzo comunicato dall'intestatario della previdenza. Ogni anno il beneficiario della previdenza riceve dalla Fondazione un certificato (certificato fiscale) che attesta i versamenti effettuati.

Se l'intestatario della previdenza ha stipulato un contratto di e-banking con la Banca che detiene il conto e quindi rinuncia alla spedizione di documenti cartacei, valgono le stesse disposizioni anche nel rapporto con la Fondazione per i documenti pubblicati nell'e-banking relativi al conto di previdenza 3a.

Art. 17 Protezione dei dati

La Fondazione di previdenza e altre imprese del Gruppo Raiffeisen trattano i dati personali del beneficiario della previdenza in relazione all'elaborazione degli ordini e alla gestione della relazione d'affari. Per ulteriori informazioni sulla protezione dei dati si rimanda al punto 13 Protezione dei dati/segreto bancario delle Condizioni generali di affari e all'Informativa sulla protezione dei dati dei regolamenti di base Raiffeisen.

Art. 18 Luogo di adempimento

Luogo di adempimento è la sede della Fondazione. La Fondazione è anche autorizzata ad adempiere presso la Banca.

Art. 19 Modifica del regolamento

Il consiglio di Fondazione è autorizzato ad apportare in qualsiasi momento modifiche al presente regolamento. Le modifiche vengono presentate all'autorità di vigilanza per la verifica. Il titolare della previdenza sarà debitamente informato in merito.

Art. 20 Responsabilità

La Fondazione non risponde nei confronti dell'intestatario della previdenza in caso di conseguenze risultanti dal non rispetto degli obblighi legali, contrattuali e regolamentari da parte dell'intestatario della previdenza.

Art. 21 Riserva di disposizioni legali

Le prescrizioni vincolanti di leggi e ordinanze prevalgono su eventuali disposizioni divergenti contenute nel presente regolamento e nella convenzione.

Restano riservate le modifiche delle disposizioni legali in materia, alla base del presente regolamento, che a partire dalla loro entrata in vigore avranno validità anche per il presente regolamento.

Per tutto ciò che non risulta definito in questo regolamento, valgono le disposizioni legali.

Art. 22 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020 in sostituzione del precedente regolamento conto di previdenza 3a del 14 settembre 2019.

San Gallo, 20 settembre 2019

Per la Fondazione di previdenza Raiffeisen

Il consiglio di fondazione